



I quaderni del m.æ.s. – XX / 2022

Il diploma di Enrico V a Bologna

Giovanna Morelli

Abstract:

Il contributo analizza il contesto storico in cui si cala il diploma concesso dall'imperatore Enrico V a Bologna (1116) che la storiografia tradizionale considera l'atto di legittimazione della autonomia comunale della città. Pur sottolineando le analogie con gli atti di privilegio degli imperatori Salii ad altre città del regno d'Italia, la lettura sistematica di tali diplomi rileva subito le difformità della struttura diplomatica del documento 'bolognese' e permette di fare l'ipotesi che esso rappresenti (come era d'uso) una minuta informale e incompleta delle richieste presentate dai cittadini al sovrano, sulla base della quale la cancelleria imperiale avrebbe dovuto stilare il diploma ufficiale. La regolarità dell'atto è garantita dalla sottoscrizione di *Irnerius iudex*, la cui presenza lascia lo spazio a ipotizzare sue eventuali influenze nel confezionamento delle richieste da sottoporre alla *tuitio* di Enrico. Tuttavia l'esame diplomatistico della fonte rimastaci – che, va ricordato, non è il documento originale ma la sua trascrizione nel cartulario ufficiale del comune – permette di affermare che l'atto enriciano non sia *perfectum* e quindi è sostanzialmente privo di valore giuridico.

Parole chiave: Irnerio; Enrico V; Bologna; Comune; autonomia

The contribution analyzes the historical context in which is lowered the emperor Henry V's diploma to Bologna (1116), which traditional historiography considers the act of legitimacy of the municipal autonomy of the city. While underlining the similarities with the acts of privilege of Salii emperors to the other cities of the Italy's kingdom, the systematic reading of these diplomas immediately notes the differences in the diplomatic structure of 'bolognese' document and allows us to hypothesize that it is only an informal and incomplete draft (how was convention) of the citizens to Henry on the basis of which the emperor's chancellery should have drafted the solemn diploma. The signing of *Irnerius iudex* guaranteed the regularity of the act and suggests it is possible an involvement of the great civilist at the drafting of *bononienses desiderata*. The diplomatic analysis of the preserved source – we must remember it is not the original act but an *exemplum* transcribed in *cartulario* of Bologna's comune – allows us to affirm that the Henry's act is not *perfectum*, reason why it is devoid of legal value.

Keywords: Irnerio; Henry V; Bologna; Comune; autonomy

ISSN 2533-2325

doi: <https://doi.org/10.6092/issn.2533-2325/14962>

Il diploma di Enrico V a Bologna*

Giovanna Morelli

Il diploma di Enrico V a Bologna – Governolo 15 maggio 1116- è considerato da una buona parte della storiografia di tradizione l'atto di legittimazione della vocazione politica della città con cui prende avvio la sua esperienza comunale più completa.

La fonte è costituita da due unità documentarie chiamate comunemente 'Il privilegio e il perdono di Enrico V per i bolognesi'. Non *ne conosciamo* l'originale ma unicamente la trascrizione contenuta nel Registro Grosso e negli altri cartulari del comune a partire dal secolo XIII.¹ Le due scritture - il primo atto gode di una propria formale autonomia mentre il secondo è a quello funzionale - hanno una storia diplomatica poco conosciuta di cui cercheremo di delineare il profilo.

È significativo che Matthias Thiel e Alfred Gawlik, che hanno raccolto di recente in maniera unitaria tutte le carte delle cancellerie tedesca e italiana dell'imperatore Enrico V,² editino un testo uguale a quello di cui noi disponiamo, confortandoci sulla corrispondenza dei

* Riprendo in questa sede, ampliandolo, uno dei temi trattati nella relazione tenuta presso l'Archivio di Stato di Bologna (21 ottobre 2016) in occasione della serie di incontri dedicati a *Bologna 1116-1327. Due secoli di autonomia comunale*. Gli atti di tali incontri sono raccolti in «I quaderni del chiostro», 8 (2020) a cura di M. Giansante e D. Tura. Il contributo di chi scrive, dal titolo *Ancora su Irnerio*, è alle pp. 35-82.

¹ L'Archivio di Stato di Bologna (in seguito ASBo), conserva diversi *libri iurium* del comune di Bologna. Il primo *chartularium* ufficiale è il *Registrum maius* redatto per conservare, in copia, la memoria degli atti fondamentali e costitutivi della storia del comune cittadino. Iniziato nel terzo decennio del sec. XIII da un gruppo di dieci notai sotto la guida del maestro di arte notarile Ranieri da Perugia per incarico delle autorità istituzionali - questo primo nucleo fu terminato nel novembre 1223 - costituisce la fonte bolognese dell'edizione del privilegio imperiale del 1116 alla città, primo documento esemplato nel Registro. Altri cartulari si ritrovano, nella forma originale, in estratto o in lacerti, conservati presso l'Archivio di Stato bolognese e tutti, o quasi, presentano la trascrizione del diploma di Enrico V elevato a documento da cui prende avvio l'istituzione comunale cittadina: sempre la presenza di Irnerio è attestata dalla sua sottoscrizione ora nella forma *Wernerius* ora in quella *Guarnerius* con prevalenza di quest'ultima. È appena il caso di ricordare che il diploma di privilegio di Enrico V conservato a Bologna non è il documento originale (si è detto e se ne dirà nel testo). Alla base delle varie edizioni moderne è l'atto trascritto da Ranieri nel Registro Grosso, per la del quale non è possibile sapere come abbia proceduto il notaio, se si sia servito di un originale della cancelleria imperiale o piuttosto abbia utilizzato un antigrafo redatto su una carta sciolta presente nell'archivio della città. Pur in mancanza di qualsiasi atto deliberativo istituzionale per il confezionamento del Registro Grosso, sappiamo tuttavia che l'incarico venne assegnato a «dieci notai [che] ebbero a disposizione molti documenti singoli: originali, spesso, ma anche copie delle più diverse tipologie. Vennero utilizzate copie autentiche di altre copie autentiche, copie autentiche eseguite a distanza di tempo e copie autentiche pressoché coeve», Tamba, «Note per una diplomatica del Registro Grosso, il primo "liber iurium" bolognese»; La fonte, così come riportata da Ranieri, tuttavia non è priva di suggestione perché ci fornisce, oggi, testimonianza di come sarebbe dovuto apparire l'escatocollo con la sottoscrizione apposta da Irnerio in veste di testimone e giudice imperiale. Sulla formazione, l'intitolazione e il valore del Registro anche Duranti, «Introduzione»; e il recentissimo Tura, «Il Registro Grosso e la memoria storica di Bologna»; Sulla figura magistrale di Ranieri, oltre alla voce *Ranieri da Perugia* a cura di G. Tamba in *Dizionario Biografico degli Italiani* (da ora DBI), 86 (2016), il recente Tamba, *Ranieri da Perugia nei suoi documenti di notaio (1212-1254)*.

² Il lavoro di M. Thiel († 2015) con la collaborazione di A. Gawlik († 2011) è destinato a confluire in *Monumenta Germaniae Historica* (da ora MGH), *Diplomata Regnum et Imperii Germaniae*, Bd. 7. I documenti sono a tutt'oggi consultabili in una preedizione digitale del giugno 2010 all'indirizzo <http://www.mgh.de/ddhv/toc.htm>. Tutte le fonti citate sono edite in MGH, *Diplomata*.

due dettati e lasciandoci supporre che quello conservato dall'Archivio di Stato di Bologna sia l'unico testimone rimasto.³ Conoscendo del lavoro dei diplomatisti tedeschi la sola preedizione digitale, non possiamo al momento accedere all'apparato critico che correderà la tradizionale pubblicazione cartacea e che dovrebbe illuminare maggiormente la vicenda della fonte. Di Matthias Thiel è stato edito postumo (2017) un lavoro sui documenti di Enrico V ma il diploma destinato ai bolognesi non vi compare.⁴

Nel pubblicare i due documenti, gli editori presentano il testo del privilegio come un "abbozzo di diploma" (*Entwurf für ein Diplom*) e indicano il verbale del perdono che segue come "aggiunta al diploma" (*Zusatz zu dem Diplom*), espressioni con le quali, in sostanza, si intende che gli atti, nella forma con cui ci sono pervenuti, non hanno avuto una redazione *in mundum*.

Al tema del diploma di Enrico V alla città di Bologna nel quadro della politica imperiale italiana, Luigi Simeoni, negli anni Trenta del secolo scorso, ha dedicato un saggio con il quale ci si deve confrontare. L'autore ritiene che il perdono, mosso dal pentimento dei Bolognesi responsabili dell'abbattimento della rocca comitale, sia stato concesso precedentemente al privilegio che ne rappresenta quindi l'effetto. Espresso oralmente dall'imperatore ai messaggeri della città, questi si affrettano a far mettere per iscritto la grazia sovrana, elencando con meticolosità i molti presenti all'avvenimento che assumono il duplice ruolo di testimoni garanti della veridicità dei fatti e della documentazione (questa procedura, sappiamo, è tipica della cancelleria di Enrico V).⁵ Solo al momento della compilazione del Registro Grosso, afferma Simeoni, i notai chiamati dal governo cittadino a redigere il cartulario, a motivo del significato intrinseco del diploma ritennero di dover effettuare l'inversione dei due atti. Lo studioso tuttavia non fa una analisi diplomatica della fonte e non si sofferma su alcuni elementi peculiari che valgono a denunciarne la 'provvisorietà' e che, a mio avviso, sono determinanti per tentare di avanzare qualche ipotesi circa la genesi dei documenti.

Secondo una prassi che rimane costante nella tradizione diplomatica del documento medievale, i diplomi di concessione di privilegi potevano essere prodotti su richiesta del destinatario e, pur lasciando incertezze sull'originalità, sono comunque da considerarsi genuini. Era uso che i destinatari - i Bolognesi nel nostro caso - prendessero parte alla produzione dell'atto fornendo «ai funzionari di cancelleria o al sovrano stesso una bozza già completa dei documenti che chiedevano»; la minuta poteva essere approvata così come era stata presentata oppure modificata con ammende quasi esclusivamente formali. I richiedenti erano ammessi a partecipare alla redazione del documento *in mundum*, parzialmente o nella sua interezza, designando un proprio scrittore-notaio così che alla cancelleria sovrana restava solo il dover concludere l'atto apponendo

³ Ne abbiamo già detto. La fonte edita in MGH non presenta che una sola differenza di lettura con il testo della cancelleria bolognese e del tutto insignificante.

⁴ Thiel, *Studien zu den Urkunden Heinrichs V.*

⁵ Simeoni, «Bologna e la politica italiana di Enrico V», 6; Sul ruolo dei testimoni del fatto e della documentazione Bresslau, *Manuale di diplomatica*, 862 e segg. dove si riferisce proprio dell'uso seguito nella cancelleria di Enrico V; Sempre fondamentale Paoli, *Diplomatica*.

le formule di rito. Questo tipo di procedura è attestato per l'epoca degli imperatori salii e si intensifica con Enrico IV e Enrico V.⁶

Lo stesso iter deve aver seguito anche il diploma 'bolognese' senza però arrivare al momento finale della 'copia a buono', con le specifiche caratteristiche diplomatiche che questa richiede. Le 'stranezze' dell'atto imperiale fecero dubitare dell'origine del documento già Muratori: «Il contenuto del diploma è senz'altro autentico ma la realizzazione del privilegio non è stata del tutto compiuta».⁷ L'erudito modenese non approfondiva la questione tuttora aperta.

Non crediamo che il documento si debba considerare un falso: richiamando quanto dice Giovanna Nicolaj a proposito dei documenti «che possono mentire sul contenuto di un atto, ma non possono falsare i dati formali e formalizzanti, ché altrimenti sarebbero vani (falso ideologico sì, falso documentale stupido e inutile)»,⁸ a fronte della provata esistenza dei testimoni - alcuni dei quali personaggi ben noti a Bologna dei primi due decenni del secolo XII, altri appartenenti alla cerchia matildica - se i bolognesi avessero voluto falsificare un atto di concessione sovrana lo avrebbero confezionato in una forma diplomaticamente *perfecta*. Ci si può tuttavia legittimamente chiedere perché un atto di tanta portata non fosse stato perfezionato con la procedura diplomatica e le debite forme legali richieste per questi documenti. Rimangono aperte, infatti, diverse questioni legate ad alcune caratteristiche peculiari della scrittura degli atti privati (per es. la datazione, e la *datatio* topica con uso di *Actum* in luogo di *Datum* tipico dell'atto pubblico) che il diploma presenta e che alimentano l'incertezza sulla reale tipologia della testimonianza.

Il c.d. privilegio imperiale riveste per Bologna un duplice enorme valore perché impreziosito dalla partecipazione, in veste di testimone, di Irnerio, la cui sottoscrizione nella forma *Wernerius iudex* appare in chiusura, preceduta da quella del cancelliere 'italiano' Burcardo. Sollecitati da una simile coincidenza, rileggiamo ancora, con attenzione, i due documenti.

Il fatto stesso che la testimonianza sia suddivisa in due parti costituisce un'evidente eccezione alle regole della diplomazia sulla compilazione degli atti pubblici, tuttavia non ci soffermiamo su questa particolarità. Procediamo nell'analisi oggettiva del contenuto dei due testi secondo l'ordine postoci dalla fonte, consapevoli che l'esame formale non è possibile in mancanza del documento originale⁹ ma fiduciosi che la copia contenuta nel *chartularium* bolognese sia stata riprodotta con fedeltà, in ciò confortati dal sapere che fu il grande maestro di *ars notaria* Ranieri da Perugia ad approntarne in prima persona la scrittura.

La lettura sistematica di tutti i diplomi di concessione di Enrico V, fatta sulla base delle fonti edite in MGH, rileva subito le difformità della struttura diplomatica del documento 'bolognese' rispetto allo

⁶ Bresslau, *Manuale di diplomazia*, 418, 862 per cui vedi *supra* nota 5 e il testo corrispondente.

⁷ Muratori, *Antiquitates italicae medii aevi*, 1:661.

⁸ Nicolaj, «Documenti e libri legales a Ravenna. Rilettura di un mosaico leggendario», 774.

⁹ Bresslau, *Manuale di diplomazia*, 13; «A corollario di tutto ciò, in via un po' teorica e astratta se si vuole ma pregiudiziale per chiarezza di metodo, un documento diplomatico va considerato oggi secondo punti di vista differenziati: a) per la sua prima e originaria funzione nell'ordinamento storico di formazione; b) per la sua funzione probatoria, eventualmente secondaria, nell'ordinamento cui va riferito; c) per la sua funzione, ex post, di testimonianza storica»: Nicolaj, «"Originale, authenticum, publicum": una sciarada per il documento diplomatico»; Paoli, *Diplomazia*, 235.

schema ordinario di questo tipo di atti pubblici, confermando potersi trattare di una minuta informale (breve o completa) sulla base della quale la cancelleria avrebbe dovuto stilare, secondo rigide formalità di esecuzione, l'atto definitivo.

Partiamo dal primo testo, il diploma, e dalla deviazione del nostro testimone dallo schema diplomatico. Tanto per cominciare la *datatio cronica*: essa è immediatamente dopo l'*invocatio*, seguendo una modalità non ammessa nella redazione dei documenti pubblici regi dove le note cronologiche sono poste nell'escatocollo,¹⁰ là dove, nel documento *de quo*, appare la sola *datatio topica* «Actum in loco, qui Gubernolo nuncupatur»: l'uso del termine *actum* - al posto del più corretto *datum*, proprio dei documenti pubblici - e la ripetizione dell'indizione sono tipicità che caratterizzano i documenti privati.¹¹

Nell'*intitulatio*, che subito segue, Enrico è detto «Romanus imperator quartus cesar augustus», correttamente rispetto al numero ordinale, ma con una sovrabbondanza, il titolo di 'cesare' raramente usato dalle cancellerie degli imperatori di Franconia. Lo stesso appellativo di *cesar* è tuttavia presente nel diploma destinato alle città italiane, databile tra l'autunno del 1110 e il maggio del 1115 ma significativamente definito dagli editori tedeschi "Unsicher", incerto.¹²

Passando al dispositivo del diploma, la risposta di Enrico alle richieste dei suoi sudditi, definiti fedeli e devoti, si manifesta subito in quel «Imperialis proprium est clementie fidelium nostrorum *precibus* [...] in beneficiis largiendis *annuere*» - ricorrendo ad una locuzione che riecheggia la formula irneriana dell'enfiteusi; Enrico IV usa, invece, il verbo *exaudire*¹³ - che annuncia la volontà di accogliere «cunctorum civium bononiensium personas» sotto la sua speciale protezione.

La *tuitio*, molto ampia, e dichiarata nell'*inscriptio* collettiva comprende «personas [...] et res eorum mobiles vel immobiles»

¹⁰ Bresslau, *Manuale di diplomatica*, 1018.

¹¹ Come chiarisce Cencetti, «Note di diplomatica vescovile bolognese dei secoli XI XIII», 164, 172.

¹² Del titolo *cesar* si trova testimonianza invece in Donizone a proposito di Enrico IV Donizone, *Vita di Matilde di Canossa*, XVIII; e nelle parole dei vassalli di Matilde che invitano Enrico V a scendere in Italia: Golinelli, «Matilde ed Enrico V», 469, n. 97; Enrico V si fregia talvolta dell'appellativo *augustus*, *palatinus* o *patricius* mentre *cesar* caratterizza la documentazione degli imperatori Svevi: Hessel, «Beiträge zu Bologneser Geschichtsquellen, II, Drei von Irnerius unterschriebene Privilegien Heinrichs V», 468-75 in part. p. 464, ipotizza trattarsi di un errore di trasmissione del testo. Sul diploma destinato alle città italiane (MGH, *Enrico V*, doc. 142) si tornerà in seguito.

¹³ Mi sia permesso di rimandare a Morelli, «Ancora su Irnerio», 54-55 «La lettura continuativa e critica dei documenti editi delle cancellerie imperiali e da quella comitale [degli Enrici e di Matilde] porta ad una immersione all'interno delle occasioni che descrivono, e alla fine a forza di leggere avvenimenti, situazioni, ritualità e formule, si rimane assorbiti da un linguaggio che comincia a risuonare nelle orecchie e nella mente; i suoi collegamenti sono a volte labili, altre si fanno più concreti, se pur mai certi. Ed è così che tra assonanze, timbro e ritmo dei contenuti, associazioni d'idee [parafrasando le sensibili espressioni di Nicolaj, *Acta iudiziari*, p. 15] si comincia a far strada nella nostra testa l'ipotesi che in quegli anni, e in quegli ambienti, Irnerio non abbia solamente 'dato' in termini di professionalità ma abbia 'ricevuto', assorbito egli stesso qualche elemento del linguaggio delle formule, soprattutto della diplomatica marchionale cresciuta nel mondo culturale toscano ricco di fermenti innovativi. Nello specifico ci riferiamo alle evidenze con cui ricorrono, negli atti delle due corti, i verbi *petere* - *annuere*, in tutte le loro varie declinazioni *petitiones*, *petitionibus*; *annuimus*, *annuentes* così frequenti in una documentazione che vede una miriade di manifestazioni di volontà, siano donazioni, concessioni o privilegi». e la frequentazione di quelle corti potrebbe essere stata per Irnerio un'occasione di stimolo ad elaborare l'endiadi *petitionibus emphyteotecariis annuendo*, la rinnovata formula d'apertura al contratto di enfiteusi.

quindi non solo gli individui ma anche tutti i loro beni e varrà pure *de futuro* ovunque essi decidano di stabilirsi o di svolgere le loro attività. Il *corpus* del diploma si sviluppa di seguito ad indicare che il *preceptum* è dunque un grande ombrello che porrà i *cives* al riparo da ogni tipo di molestia personale e reale sulle vie pubbliche di terra e fluviali, soprattutto quelle che essi sono soliti percorrere lungo il Po e negli itinerari verso Venezia, la Lombardia e Ferrara, per le quali non saranno sottoposti all'obbligo dei pedaggi. Unico vincolo fiscale dal quale i bolognesi non possono essere sgravati è costituito dalle contribuzioni dovute all'imperatore, esatte, come da antica consuetudine, dai suoi funzionari: c'è in quell'espressione «nostris legatis, qui per loca solent ea, que iuris et consuetudinis sunt, facere et exigere» un essenziale significato giuridico su cui bisognerà ritornare.

E poi il riconoscimento delle «antiquas consuetudines» - ossia il diritto di pascolo tra le terre di Buda di Medicina e fino a Cento di Budrio e la navigazione del fiume Reno la cui viabilità sarà garantita contro ogni intervento che possa comprometterla - che il dettato imperiale proteggerà «perpetuo». Per favorire i commerci dei *cives*, ai mercanti toscani è fatto divieto di transitare per le strade montane a nord della via Emilia se non in occasione delle maggiori fiere, quella novembrina di San Martino e quella della domenica delle Palme.

Riguardo alle tassazioni cui sono sottoposti gli abitanti della città e del distretto, il *beneficium* pone il tetto di «centum libras denariorum veronensium» all'imposta straordinaria da versare al fisco imperiale per le spese di mantenimento del sovrano e del suo seguito e vieta ai *comites* di imporre ai propri sottoposti «colonos seu inquilinos» alcun onere di tipo feudale. A chiudere l'ampio ventaglio di concessioni, Enrico assicura tutela giuridica a coloro che si porranno al suo seguito che, per tutto il periodo del servizio, potranno essere giudicati esclusivamente per i reati commessi durante quel lasso di tempo.

La disposizione finale stabilisce la perpetuità del *beneficium* e stabilisce la pena pecuniaria per chi disattenda il precetto sovrano: la rilevante sanzione di 100 lire di oro purissimo da dividersi equamente tra le casse imperiali e i *concives* danneggiati dall'inosservanza.

A garanzia della autenticità dell'atto è richiamata la *corroboratio* del sovrano che sarà completata dall'apposizione del sigillo; seguono la *datatio* topica e la ripetizione dell'indizione. In chiusura, la sottoscrizione del cancelliere 'italiano' *Burcardus* e la dichiarazione «(+)*Ego Wernerius iudex affui et [subscripsi]*», espressione delle due figure della cancelleria che devono attestare la regolarità del documento.

La scrittura mostra segni attribuibili al carattere di provvisorietà della carta: l'assenza, ovvia, del sigillo sovrano,¹⁴ e la mancanza della sottoscrizione del notaio giacché, in quel momento preparatorio, non risulta necessaria la sua identificazione.¹⁵

Il diploma di *beneficium* è corredato dal c.d. 'verbale del perdono', un documento dal punto di vista diplomatico del tutto informale. Pare

¹⁴ Paoli, *Diplomatica*, 254 in epoca salica il sigillo diviene «il vero, il principale, qualche volta anche l'esclusivo segnacolo della autenticità di un diploma; e basta a convalidarlo, a dargli autorità di documento originale, anche se non vi siano altre ricognizioni e sottoscrizioni, anche se sia compilato e scritti interamente fuori della cancelleria».

¹⁵ «L'assenza della sottoscrizione tabellionale conferma il carattere di provvisorietà della carta e desta una certa qual meraviglia ove si pensi alla novità del ruolo notarile nella cancelleria di Enrico V che si servì di notai palatini per rogare diversi benefici». Per i documenti redatti da notaio negli anni "irneriani", quasi tutti alla presenza del giurista, si rimanda a Morelli, «Ancora su Irnerio», 72 e n. 120.

superfluo ricordare che «una scrittura senza forme peculiari o addirittura tipiche non è un documento diplomatico ma solo un testo qualunque».¹⁶

L'assenza degli elementi propri degli atti pubblici (protocollo, *dispositio*, sottoscrizione notarile, datazioni) fa supporre che questa minuta fosse stata redatta separatamente e fosse approntata per essere inserita in un secondo momento, compattamente o sezionata in più parti, opportunamente adattata al testo che formulava le richieste, nell'*inscriptio* del documento principale, a completare il dettato di quello, atto giuridicamente rilevante. La fonte rimane a corredo della prima; risulta tuttavia egualmente preziosa sia perché offre la motivazione della richiesta della grazia imperiale sia per le presenze che la popolano.

Tra i molteplici motivi di dissidio tra i bolognesi ed Enrico, il più grave è individuato e riconosciuto dagli stessi *petitores* - «precipue» - nella distruzione della rocca cittadina, simbolo del potere imperiale e sede dei conti di città.¹⁷ L'episodio, comunemente collocato nel 1115 in coincidenza con la notizia della morte di Matilde, è anticipato da una storia locale romagnola al 1112, subito dopo la rottura degli accordi tra il pontefice Pasquale II e l'imperatore Enrico V, «quando i Bolognesi risolutisi di afferrare l'occasione ... e resisi padroni della Rocca ... da capo a fondo la demolirono, imprendendo a reggersi a popolo, e ad esercitare pienamente il possesso dell'acquistata libertà».¹⁸

Il brano sembra ragionevolmente rispecchiare la situazione in cui si trovava Bologna, mai sottoposta ad un governo matildico e solo "sfiorata" dal potere della contessa che non varcò mai le mura della città.¹⁹ Ora che Enrico è sceso in Italia per entrare in possesso dei beni ereditari della grande feudataria (che gli competono come cugino, gli allodiali; come imperatore, i feudali) la comunità dei bolognesi, qui chiamata *populus* (si vedrà in seguito), timorosa della sua ira «a fine di

¹⁶ La inoppugnabile affermazione in Nicolaj, «Fratture e continuità nella documentazione fra tardo antico e alto medioevo. Preliminari di diplomatica e questioni di metodo», 83.

¹⁷ Da ultimo Foschi, «Nuove considerazioni sulla rocca imperiale di Bologna», *passim*.

¹⁸ «Già le cose si erano volte a manifesta rotta fra Pasquale II. Pontefice, ed Enrico V. Imperatore [Anno di C. 1112], quando i Bolognesi risolutisi di afferrare l'occasione, e mostrare il viso alla fortuna, fatto impeto contro le truppe stanziali, che vi erano per l'Imperatore, quelle dalla cinta delle mura con grande animo cacciaron fuori, e resisi padroni della Rocca, che era loro come uno stecco negli occhi, da capo a fondo la demolirono, imprendendo a reggersi a popolo, e ad esercitare pienamente il possesso dell'acquistata libertà (...). Arrivate intanto in Germania le novelle della rivolta di Bologna e quello, che era più, dell'animo avverso del Pontefice, Enrico si accinse a calarsi nuovamente in Italia. Ma i Bolognesi peritandosi di resistergli colle armi mandarongli incontro legati a fine di intiepidirne lo sdegno, ed escusare la città, il quale ricevendoli più umanamente di quanto si fossero pensati, siccome quegli, che aveva fatto disegno di gratificarsela, poiché assai più gli caleva de' fatti del Pontefice che di una città, non solo rimise le offese, ma alle perdonanze aggiunse privilegi, e continuò il suo viaggio», Metelli, *Storia di Brisighella e della valle di Amone*, 107; Pure M. Thiel nella preedizione ai documenti di Enrico V nella raccolta degli MGH si dice non convinto del nesso, ampiamente sostenuto dalla storiografia, tra la morte di Matilde e la distruzione della rocca cittadina (traggo l'informazione da Hartmann, *Heinrich V*, 197, n. 34).

¹⁹ Sui rapporti tra Matilde e Bologna numerosi gli interventi di Rossella Rinaldi. Si veda soprattutto Rinaldi, «Tracce di Matilde a Bologna. Tra mito, velleità apologetiche e verità storiche», 279-311; Rinaldi, «Matilde, Canossani e città», 15-34 con ampia ed aggiornata bibliografia matildina; sul punto anche Wickham, «Sulle origini del comune di Bologna».

intiepidirne lo sdegno, ed escusare la città»²⁰ si rivolge a lui deferente ad invocarne il perdono.

Ma non solo di questo è portavoce la delegazione che si reca a Governolo al principio dell'estate del 1116. Se il collegamento di questa seconda carta alla prima è evidente nell'apertura «*Idem ipse imperator remisit omnem offensionem*», quel «*Hec omnia impetrata sunt*» che introduce l'elenco dei supplicanti, apre anche all'ipotesi che i *beneficia* largiti dall'imperatore nel suo *preceptum* facessero parte di un pacchetto di richieste (unitamente a quella del perdono) avanzate dai *cives bononienses* di cui non possiamo conoscere l'effettiva consistenza, né sapere se sia stato del tutto o solo in parte soddisfatto.

La delegazione che raggiunge il sovrano è capeggiata da due giuristi Alberto Grasso e Ugo di Ansaldo in veste di *petitores*.²¹ Li accompagna un gruppetto di otto bolognesi, alcuni dei quali appartenenti alle famiglie che esercitano un ruolo rilevante nel panorama cittadino e gradite all'imperatore: non sfugge la presenza di «*Wit(er)nus filius Carbonis et Rolandus nepos eius*» membri della famiglia cui appartiene quella Matilde che sarà beneficiata da Milo da Panico nell'unico atto privato (una *donatio simplex* del novembre 1116) che ci restituisca la presenza di Irnerio nel periodo enriciano.²²

L'espressione «*huius precepti receptioni affuit*» che al gruppo si riferisce, ci fa supporre che i bolognesi fossero certi dell'esito positivo della missione sia perché, come detto, era prassi chiedere al sovrano concessioni che egli avrebbe elargito, sia perché è presumibile che fossero a conoscenza delle richieste analoghe di altre città del Regno che Enrico aveva beneficiato per garantirsi il sostegno in un momento particolarmente difficile per lui, in patria e in Italia.²³ Tutto avviene - «*Hec omnia facta sunt*» - alla presenza di numerosi testimoni, una schiera di vassalli canossani, tra i quali anche due giuristi.²⁴

Proseguiamo. Dopo aver visto la struttura dei due documenti e il contenuto del diploma, ci si può ora legittimamente chiedere se

²⁰ Metelli, *Storia di Brisighella e della valle di Amone*, 107; non concordo con Simeoni, «*Bologna e la politica italiana di Enrico V*» che sostiene come l'uso delle differenti espressioni utilizzate nei due atti imperiali per indicare i destinatari dei provvedimenti - il privilegio è destinato ai *cunctorum civium personas bononiensium*, il perdono al *bononiensis populus* - valgano ad individuarne la differente classe sociale di appartenenza (not. 3, p. 6). Ritengo infatti che il linguaggio usato da Enrico sia modellato su quello delle costituzioni imperiali romane per cui *appellatione populi universi cives significantur, connumeratis etiam patriciis et senatoribus* (I. 1. 2. 3).

²¹ I due giuristi sono ampiamente documentati nella bibliografia a partire da Hessel, *Storia della città di Bologna (1116-1280)*, 30, n. 7 che rimanda alle fonti documentarie; ricca la nota bibliografica di Spagnesi, *Wernerius bononiensis iudex. La figura storica d'Irnerio*, 78, n. 3; e ancora Rinaldi e Villani, *Le carte del Monastero di S. Stefano di Bologna e di S. Bartolomeo di Musiano, 1001-1125* che rimandano la presenza di Ugo (docc. 143 e 145) e di Alberto e Ugo insieme (doc. 218).

²² Per l'importanza che l'atto riveste nella documentazione irneriana - sia per il preciso significato giuridico dell'istituto de quo, sia per l'essere testimonianza dell'operare dei due capiscuola del ceto notarile bolognese, Angelo e Bonando, propagatori delle novazioni del magister nel campo della pratica notarile - si rimanda a Morelli, «*Ancora su Irnerio*», 65 e segg.; recentemente Wickham, «*Sulle origini del comune di Bologna*», 227, reputa, a nostro avviso erroneamente, l'atto in questione una donazione per nozze.

²³ Il caso delle concessioni alla città di Mantova, con diploma di pochi giorni precedente a quello bolognese e, per molti aspetti, simile è emblematico: «*et eam consuetudinem bonam et iustam habeant, quam quelibet nostri imperii civitas optinet*»: MGH, *Enrico V*, doc. 174.

²⁴ Molti dei testimoni della spedizione bolognese si rinvengono nelle fonti documentarie matildine: MGH, *Matilde*, docc. 93, 105, 113, 114, 120, 128, 138 solo per citare qualche esempio. Il rilievo rivestito dai giuristi alla corte canossiana è ripreso da Roversi Monaco, «*Il 'circolo' giuridico di Matilde da Bonizone a Irnerio*».

Wernerius, che è nella schiera curiale del sovrano e sottoscrive come giudice l'atto imperiale, possa aver avuto qualche influenza nel confezionamento della minuta da sottoporre alla *tuitio* di Enrico.

Pur nella ferma convinzione che Irnerio è idealmente al fianco del sovrano, in linea con i principi di fedeltà all'autorità imperiale della prima dottrina civilistica assai lontana dal sostenere pur larvati tentativi di emancipazione politico-amministrativa da parte di nascenti formazioni comunali, non si può non considerare l'esperienza bolognese del giurista. Non allontanandoci dal solco della tradizione²⁵ di *Guarnerius primus illuminator* del *ius* a Bologna, non sarebbe forse fuori luogo ipotizzare che la richiesta di un intervento imperiale favorevole alla città dove operava, si avvalesse di una qualche sorta di mediazione del Maestro, tanto vicino ad Enrico, e che la sottoscrizione dell'atto possa esserne la prova tangibile. Si consideri a tal proposito l'unicità dell'occasione, giacché Irnerio nelle carte enriciane non appare mai presente nella concessione di diplomi e che le testimonianze documentarie lo vedono esclusivamente partecipare ai placiti, sempre a favore di istituzioni religiose.

C'è un altro atto imperiale, dello stesso mese di maggio e precedente di pochi giorni quello bolognese, un beneficio destinato agli abitanti della città di Mantova.²⁶ Un diploma che sottolinea la generosità del sovrano nei confronti delle città a lui sottomesse - «consuetudinem bonam et iustam (...) quam quelibet nostri imperii civitas optinet» - e che ha con il nostro tanti punti in comune e qualche differenza. Le analogie si riscontrano nel riferimento alle consuetudini, all'utilizzo del termine *persona* e alla locuzione *res mobiles et immobiles* da proteggere al presente e in futuro, alla sicurezza nei mercati e così via: «ut nulla magna parvaque persona predictos cives in Mantuana civitate habitantes de suis personis (...) de omnibus eorum rebus mobilibus et immobilibus iuste acquisitis et conquirendis inquietare, molestare, disvestire sine legali iudicio presumat». Le differenze, solo apparentemente formali, che qui ci interessa rilevare sono due: per prima cosa il privilegio mantovano in merito alla popolazione rurale dispone per «servis et ancillis vel liberis hominibus in eorum residentibus terra»; secondariamente, nello stabilire la sanzione per l'eventuale inadempienza da dividersi tra le casse imperiali e la città, rileva l'uso del termine *cives*, e non *concives*: «mille libras auri purissimi, medietatem [quidem] imperatorie vel regie camere, medietatem vero predictis Mantuanis civibus vel eorum heredibus»²⁷.

²⁵ La vulgata odofrediana - di Irnerio che da maestro di arti liberali iniziò a dedicarsi allo studio e all'insegnamento del diritto «studere in libris nostris et studendo docere in legibus» - sembra ancora resistere nonostante gli attacchi subiti anche di recente: «Su queste parole [la celeberrima narrazione di Odofredo ai suoi scolari] s'è esercitato l'acume di alcune generazioni di storici: ma di recente la discussione si è fatta ancora più accesa. Richard W. Southern, Johannes Fried ed Anders Winroth hanno ritenuto di potere demolire per intero la narrazione di Odofredo, testimone giudicato troppo lontano dai fatti narrati e dunque inaffidabile»: Padovani, «Alle origini dell'università di Bologna. L'insegnamento di Irnerio»; In occasione di questo stesso convegno Andrea Padovani ha ribadito il racconto di Odofredo come ancor oggi degno di ogni rispetto e credibilità; pure in questa sede, l'intervento di L. Loschiavo e la relativa recentissima pubblicazione Loschiavo, «Irnerius and the imperial legislation, between Justinian and Henry V», 370.

²⁶ MGH, *Enrico V*, doc.174.

²⁷ Si vuole sottolineare la notevole differenza dell'entità delle due sanzioni, 1000 libbre di oro purissimo contro 100 libbre dello stesso prezioso metallo.

L'assenza di Irnerio nel beneficio in argomento non desta meraviglia ricollegandosi a quanto appena detto a proposito del diploma bolognese: i giudici svolgevano il ruolo di consiglieri essenziali in sede di placiti e la loro presenza è (quasi) esclusivamente nella documentazione giudiziaria - proprio accade per il Nostro - mentre il rilascio di un diploma non ne richiedeva la partecipazione che restava più marginale, generalmente comparendovi nella veste di intercessori. Non è da escludere tuttavia che, viste le analogie tra i due benefici, anche nel predisporre il diploma ai Mantovani l'imperatore oltre a ricorrere al proprio bagaglio romanistico si sia avvalso dei suggerimenti del giurista che pure nell'atto non compare.

Torniamo quindi al diploma bolognese e vediamo i punti che *ratione materiae* potrebbero far supporre qualche tipo di mediazione di Irnerio nel confezionamento delle richieste dei cittadini al sovrano senza peraltro allontanarsi dal solco dei principi giuridici romani che andava via via elaborando.²⁸ Io credo sia supposizione da non escludersi: ciò era peraltro realizzabile 'semplicemente' applicando lo strumento rigoroso ma duttile della *lex*. Muovendo da questa ipotesi ripercorriamo i contenuti del documento.

Il beneficio è rivolto a tutelare tutti i cittadini nella loro persona e nei loro beni. La formula usata «*cunctorum civium Bononiensium personas*» ha un sapore indiscutibilmente romanistico.²⁹ La locuzione *cuncti cives* - nel significato ciceroniano di totalità che è proprio del lemma *cunctus* - vale *populus* e non può che richiamare potentemente il principio delle Istituzioni giustinianee secondo cui «*appellatione populi universi cives significantur, connumeratis etiam patriciis et senatoribus*»: il popolo dunque non è che il termine collettivo che indica la comunità dei *cives* e quindi vale "tutti i cittadini".³⁰

Enrico V aveva già usato una locuzione analoga «*cunctis Italiae principibus et civitatibus*» nel diploma destinato ai principi e alle città italiane emanato poco prima di quello bolognese³¹; tale testo imperiale attira la nostra attenzione per alcuni motivi di non scarso rilievo: la locuzione e l'uso del titolo *cesar* - di cui si è detto³² - e, infine, l'essere così vicino ad un modello epistolare di *ars dictandi*.

Il primo *magister* dettatore della scuola bolognese, Adalberto di Samaria³³ presenta infatti una formula di argomentazione epistolare ispirandosi alla cancelleria imperiale di Enrico: «HE. Cesar Dei gratia Romanorum imperator augustus cunctis Italiae principibus et civitatibus, maioribus et minoribus, gratiam et bonam voluntatem.

²⁸ «Irnerio svolge una specie di mediazione in una vicenda importante per lo sviluppo di quello che sarà il futuro comune» così Spagnesi, *Wernerius bononiensis iudex. La figura storica d'Irnerio*, 154-59 che però non entra nello specifico della concessione sovrana.

²⁹ Sempre illuminanti le parole di Cortese, «Alle origini della scuola di Bologna» che commentando l'attività della cancelleria imperiale nel 1119 (data del diploma per la città di Strasburgo) afferma (p. 15) «... quanto alla forma, qualche nuova eco romanistica poteva essere il frutto del perfezionamento tecnico da tempo perseguito: alle fonti giustinianee la cancelleria imperiale usava infatti rivolgersi almeno dagli anni '80 del secolo precedente, dal tempo di Enrico IV».

³⁰ Inst. 1, 2, 4 (da *Gaius*, Inst. 1.3).

³¹ MGH, *Enrico V*, doc. 142.

³² Vedi *supra* nota 12. È quantomeno curioso che le dichiarate analogie - *cesar* e *cuncti cives* - compaiano in due atti che gli editori tedeschi definiscono *Unsicher*, "incerto", il primo, e *Entwurf für ein Diplom* "abbozzo di diploma", il bolognese, suggerendo la necessità di una ulteriore riflessione sui due diplomi (forse legati tra loro?). A proposito del solo privilegio concesso a Bologna Hartmann, *Heinrich V*, 206-9.

³³ Adalbertus Samaritanus, *Praecepta Dictaminum* Adalberto da Samaria (fl. sec. XI/metà sec. XII) visse a Bologna dove insegnò l'*ars dictandi*; Capitani, «Adalberto di Samaria» L'opera è datata tra 1111 e 1118.

Nosse volumus cunctos populos, quos clementie nostre regit imperium [...]»³⁴. In un modello successivo il Samaritano, citando ancora Enrico, ne affida il giudizio alle parole di Pasquale II che definisce l'imperatore «nuper in Italiam tyrannidem exercens»: ³⁵ imprimendo al testo una netta sfumatura politica, il dettatore palesa che «oggetto delle *artes* era ciò che nel discorso coevo si riteneva valido, corretto o comunque pubblicamente 'dicibile'». ³⁶

Il tema dell'*ars dictandi* ci ricollega inevitabilmente agli stretti rapporti tra sapere letterario e cultura giuridica: «Il nesso tra cultura retorica e diritto [...] si configura come consustanziale alla rinascita della scienza giuridica nel secondo Medioevo: non per caso [...] l'iniziatore della scuola giuridica bolognese, Irnerio, prima di dedicarsi allo studio del Digesto sarebbe stato un maestro di arti liberali, determinatosi poi con felice intuizione, gravida di conseguenze, a spostare il *focus* dei suoi studi sui testi giuridici [...]» e anche volendo dubitare delle parole duecentesche di Odofredo, «resta comunque significativo che nella memoria condivisa della scuola bolognese all'origine di tutto vi fosse un *magister*, esperto delle *artes sermocinales*». ³⁷

Dopo un lungo divagare è bene ritornare al testo del diploma dedicato ai Bolognesi. È facile individuare nel dispositivo imperiale un gruppo di provvedimenti senz'altro destinato a beneficiare la categoria dei mercanti, attraverso la mobilità sulle vie di terra e di acqua, senza oneri e dazi imposti loro dai *domini* del luogo - «nullam prestationem quisquam ab eis exigat» - nelle terre padane e soprattutto nel territorio di Ferrara e, ancora, grazie alla limitazione di circolazione dei commercianti toscani. Tuttavia un altro ampio settore è oggetto della *tuitio* sovrana, quello di chi vive della terra e dei suoi beni. Così l'uso delle terre in godimento collettivo per i bisogni generali, che i bolognesi erano soliti utilizzare a pascolo - in quelle zone di pianura al limite delle paludi a nord della città, tra Medicina e Budrio - che derivano dal diritto germanico questi usi collettivi di sfruttamento, è reso ora legittimo dall'intervento di Enrico che conferma ai cittadini le *antiquae consuetudines*.

Questi i benefici riservati ai *cives* di Bologna che il privilegio sovrano, legittimando le consuetudini, consolida. ³⁸ I momenti successivi del dispositivo hanno un carattere più nettamente

³⁴ La locuzione richiama immediatamente la prima costituzione del *Codex Giustinianus*, *De summa trinitate* (C. 1.1.1.) con l'unica variante che la fonte romana usa il termine *temperamentum* mentre il *dictator* ricorre al lemma *imperium*, lo stesso che è presente nell'atto di Enrico (con ciò accrescendo in noi le perplessità esposte *supra* n. 32).

³⁵ Le citazioni del testo del dettatore: MGH, *Praecepta dictaminum*, 8, 55 e 11, 63.

³⁶ Il modello epistolare del Samaritano (che bene si cala nella querelle sulla autenticità di questi materiali) è oggetto dell'analisi di Hartmann, «Il dictamen e i valori comunali nell'Italia di inizio XII secolo», 50: «Adalberto Samaritano a Bologna descrive Enrico V come tiranno [...]. Ad ogni modo è significativo che tutti i dictatores prendano posizione consapevolmente: a Bologna contro Enrico V [...]. La scelta del testo da utilizzare come modello epistolare non è mai casuale, sostiene Hartmann, ma risponde alla volontà di orientare gli allievi verso una precisa posizione politica, nel caso di Bologna antimperiale. Fino a che «*l'ars dictamini* divenne un medium diffuso della retorica comunale» rapportandosi alla realtà politico-istituzionale cittadina. Sul tema, specialmente sul rapporto tra *ars dictandi* e mondo comunale del XII secolo, si vedano i numerosi contributi di Enrico Artifoni e Massimo Giansante.

³⁷ Rossi, «Retorica e diritto nelle opere dei Glossatori civilisti: i proemi allegorici», 3 che ricorda soprattutto alcuni proemi dei primi glossatori, ricchi di colorazioni retoriche e immagini allegoriche.

³⁸ Rabotti, «Note sull'ordinamento costituzionale del comune di Bologna dalle origini alla prima lega lombarda»; che cita Leicht, *Scritti vari di storia del diritto italiano*.

pubblicistico e sono rivolti a salvaguardare, piuttosto, il potere del re attraverso una limitazione dei privilegi dei vassalli di cui ora Enrico – in virtù dell’eredità di Matilde – è il diretto *superior*. Un terreno, questo, che costituisce un tema peculiare della dottrina di Irnerio e dove si potrebbe riflettere l’influenza del legista.

I vassalli hanno a lungo utilizzato l’istituto del feudo a loro esclusivo vantaggio. Ampliando l’antico privilegio dell’*immunitas*, i essi hanno progressivamente usurpato i diritti del sovrano, imponendo tributi, prestazioni personali, e soprattutto esercitando l’amministrazione della giustizia con ciò inevitabilmente indebolendo il vincolo che li legava a lui. L’imperatore fermamente intenzionato a circoscrivere le pretese dei *domini* pone dunque il divieto che «nullam prestationem quisquam [il signore feudale] exigat, occasione banni vel ripatici vel alicuius talis cause nomine»; nel contempo, attento a non vessare troppo il popolo bolognese, pone anche un tetto al *fodrum*, l’imposta dovuta dai sudditi per supportare le spese della corte durante le discese in Italia.

Il divieto per i *domini* di riscuotere le imposte da chi vive sulle terre signorili, acquista un interesse particolare in relazione ai termini specifici usati nel dispositivo ad indicare alcune fasce della popolazione rustica, *coloni et inquilini*, termini che non ricorrono mai negli altri diplomi di beneficio, pure per tanti aspetti simili a quello bolognese.

L’utilizzo di tali espressioni per definire le figure legate al lavoro sulla terra, distinguendo l’inquilino (uomo libero che può vivere presso la città) dal colono (che *cum sua familia fundo inhabitat*) rimanda alla complessa problematica dello stato giuridico degli uomini liberi subalterni, sottoposti a vincoli che, fatta la superflua avvertenza circa la differenza con il vassallaggio “classico”, potremmo definire feudali. C’è da ricordare che per il diritto romano il colono – ciò lo differenzia dal servo – possiede lo *status libertatis* che nella realtà fattuale medievale aveva perduto. La scienza del diritto si era posta ben presto il problema dello *status* dei rustici e lo stesso Irnerio aveva elaborato profonde e incisive riflessioni al proposito.

In margine ad alcuni frammenti di Ulpiano relativi alla divisione dello *ius personarum* confluiti nei *Digesta*³⁹ là dove si ribadisce che unica è la condizione dei servi, il Maestro crede di trovare una incongruenza con quanto contenuto in un altro passo della compilazione di Giustiniano, il *Codex*. È qui, nella sede dedicata alla disciplina dell’istituto del colonato dove si equiparano gli ascrittizi ai servi – definizione che Irnerio ritiene stridere con gli assunti ulpiane, perché gli *ascriptitii* sono uomini liberi e non servi – che il Maestro annota in una *glossa* “la condizione dell’ascrittizio non è quella per cui qualcuno soggiace principalmente al dominio di qualcun altro, ma egli deve essere considerato *glebe servus*, non principalmente della persona”. La celebre locuzione ‘servo della gleba’ per la prima volta, attraverso la glossa irneriana fa ingresso nel vocabolario giuridico dei glossatori.⁴⁰

Abbiamo già anticipato che l’unico obbligo da cui Enrico non può sollevare i bolognesi è costituito dalle contribuzioni dovute all’*imperator*. Il tema delle prestazioni fiscali (e personali) non dovute

³⁹ Il passo del I libro delle Istituzioni di Ulpiano confluisce attraverso l’elaborazione dei compilatori giustiniani in D. 1.1.4. «liberi et his contrarium servi».

⁴⁰ Sul tema dello stato giuridico dei rustici e dei servi in generale fino al XIII secolo mi sia consentito rinviare al recente Morelli, «Tra diritto comune, normativa locale e dottrina. Lo status servile fino al *Liber Paradisus*», 300–301.

sta molto a cuore al principe che, in un momento in cui sa di doversi creare potenti alleati tra i sudditi, si impegna a proteggerli dalle odiose vessazioni dei feudatari. Così farà più tardi da Bombiana (nel 1118, anche qui con la presenza di Irnerio) a tutela degli ecclesiastici, con espressione non del tutto coincidente ma nello spirito equivalente al privilegio bolognese.⁴¹

Esprimendo il fulcro della politica imperiale del recupero dei *iura regalia*, riconosciutigli pochissimi anni prima da Pasquale II,⁴² Enrico nell'elargire i benefici alla città ricorda che i tributi sono carichi fiscali e come tali debbono essere esatti dai e ai funzionari dell'impero «*nostris legatis, qui per loca solent ea, que iuris et consuetudinis sunt, facere et exigere*». Gli obblighi dei bolognesi, dunque, sono esclusivamente verso il sovrano. Essi non sono fissati né da un contratto né da un atto di sottomissione vassallatico feudale, ma dalla legge e dagli usi, come detta la clausola: *ciò che secondo il diritto e gli usi spetta [all'imperatore e] ai suoi incaricati fare ed exigere*. Parole nelle quali è possibile leggere anche una tutela verso le eventuali pretese che le città confinanti, Ferrara matildica ma anche Ravenna e il suo vescovo, potevano avanzare.

In un passo breve ed incisivo - l'asciuttezza è peculiarità dello stile dei primi glossatori - si esprime il valore del rapporto tra *ius* e *consuetudo* con una espressione che rinsalda la base giuridica di un diritto-dovere tra le parti e rifonda i legami della città con il suo legittimo sovrano. In sostanza una difesa del recupero delle regalie che non può essere vista se non come un inno all'ordine e alla stabilità offerte solo dalla legalità e dal suo rispetto e che vibra delle teoriche irneriane.

Quanto alla consuetudine - che incarna l'espressione non scritta della volontà popolare⁴³- con la rinuncia del popolo alla potestà di fare le leggi conferita all'imperatore attraverso la *lex regia de imperio*, essa diventa legittima solo in base alla decisione sovrana e ove non ne sia avvalorata è priva di efficacia. Lo dichiara esplicitamente Enrico V nel

⁴¹ «*Nec vero quisquam hominum publicarum fuctionum (!) exactor aliquid ab ea petere vel percipere audeat, nisi hoc imperator ipse nominatim iubeat*», MGH, *Enrico V*, doc. 213.

⁴² Il testo per l'accordo della concessione dei diritti pubblici di spettanza del re, *regalia*, riconosciuti a Enrico da Pasquale II (Sutri, febbraio 1111) in occasione dell'incoronazione si legge in MGH, *Constitutiones et acta publica*, I, n. 90, «*Tibi itaque, fili karissime rex Heinrici et nunc per officium nostrum Dei gratia Romanorum imperator, et regno regalia illa dimittenda precipimus, que ad regnum manifeste pertinebant tempore Karoli, Ludewici, Heinrici et ceterorum predecessorum tuorum. Interdicimus etiam [...] ne quis episcoporum seu abbatum, presentium vel futurorum, eadem regalia invadant, id est civitates, ducatus, marchias, comitatus, monetas, teloneum, mercatum, advocatias regni, iura centurionum et curtes que manifeste regni erant, cum pertinentiis suis, militiam et castra regni, nec se deinceps nisi per gratiam regis de ipsis regalibus intromittant*». Quello tra i due sovrani era un accordo sulla base del quale i vescovi avrebbero restituito le regalie a Enrico che le avrebbe riattribuite in forma delegata agli ecclesiastici. L'accordo e la parallela incoronazione svanirono per le note vicende della cattura del pontefice e dei suoi sostenitori da parte di Enrico *diabolico spiritu plenus* (come glossa il codice vaticano da cui è tratta la fonte). Enrico fu incoronato nell'aprile successivo e con un *privilegium* gli fu riconosciuto il diritto di investitura delle regalie. Per un quadro sintetico sul tema, voce *Pasquale II*, a cura di Cantarella, in DBI, 81 (2014).

⁴³ D. 1.3.32.1 (*Iulianus libro 84 digestorum*) «*Inveterata consuetudo pro lege non immerito custoditur, et hoc est ius quod dicitur moribus constitutum. Nam cum ipsae leges nulla alia ex causa nos teneant, quam quod iudicio populi receptae sunt, merito et ea, quae sine ullo scripto populus probavit, tenebunt omnes*»; D.1.3.35 (*Hermogenianus libro primo epitomarum*) «*Sed et ea, quae longa consuetudine comprobata sunt ac per annos plurimos observata, velut tacita civium conventio non minus quam ea quae scripta sunt iura servantur...*».

diploma destinato a Strasburgo nel 1119 quando restituisce alla città il «*ius civile et omnibus commune* che viene contrapposto al *ius consuetudinarium non autem legitimum* secondo il quale si era regolata per l'innanzi».44

Il principio che l'origine e la legittimazione dell'esercizio del potere supremo siano riconducibili ad un atto di delega operato dal popolo in favore del principe è concetto richiamato più volte nel *Corpus iuris civilis* 45 e «Irnerio sostiene la non validità della *consuetudo contra legem* perché ritiene definitivo e irrevocabile il trasferimento dal popolo al sovrano il quale detiene così il potere assoluto».46 L'imperatore è l'unico creatore del diritto, assunto che sarà per Irnerio «il caposaldo teorico delle sue visioni del potere imperiale».47

Dunque il maestro civilista poteva offrire i suoi suggerimenti ai cittadini bolognesi facendo leva esclusivamente sulle parole della *lex*: questa legittimava la consolidazione delle consuetudini riconosciute da Enrico, successore dell'antico imperatore, e nel contempo liberava i cittadini dall'esazione di *nullam prestationem* imposta dai feudatari locali, riconoscendolo quale unico titolare dei tributi. Se quindi si legge il diploma del 15 maggio 1116 non esclusivamente nell'ottica dei destinatari, che ne avrebbero tratto evidenti e certi benefici, ma in quella imperiale, i passi esaminati hanno un altro densissimo significato.

Resta il grande interrogativo su che cosa possa non aver funzionato nell'iter che dal confezionamento della minuta contenente la richiesta dei bolognesi avrebbe dovuto portare, attraverso un eventuale formale accomodamento, all'approvazione e alla successiva promulgazione del diploma. L'esito negativo dell'operazione

44 MGH, Enrico V, doc. 219. Sul punto Cortese, «Alle origini della scuola di Bologna», 14-15 dove afferma che il diploma per Strasburgo può benissimo esser visto come l'espressione di una cultura cancelleresca originale e, tra gli ultimi anni dell'XI secolo e i primi del seguente, in qualche misura alternativa di quella scolastica italiana (e sottolinea l'attenzione della storiografia alla «contrapposizione logica tra una categoria di leggi comuni a tutte le città di un regno -un *ius commune legitimum* che non è, si badi, il romano -e un'altra categoria di norme consuetudinarie, specifiche»); cfr. anche Cortese, «Agli albori del concetto di Diritto comune in Italia (sec. XII-XIII)» ricco di aggiornamenti storiografici, dove l'A. presenta una puntualizzazione sulla possibilità della presenza di Irnerio al fianco dell'imperatore nel confezionamento del diploma argentinense (p. 188 e nota 15).

45 Le fonti si rinvengono in D. 1.4.1 pr. (Ulpiano, *Inst.* I. I); I. 1.2.6 (Gaio, *Inst.* 1.5); C. 1.17.1.7.

46 «Una celebre tesi, di cui non sembra necessario revocare in dubbio la paternità irneriana, aveva semplicemente negata l'idoneità della consuetudine ad abrogare la legge. [...] il trasferimento dei poteri seguito alla famosa *lex regia de imperio* avrebbe infatti precluso al popolo ogni interferenza nel sistema legislativo posto dall'imperatore»: Cortese, «La norma giuridica», 126 e nota 56 ove aggiunge «all'epoca di Irnerio il disprezzo per le consuetudini locali sollecitava ad escluderle dalla categoria del *ius* in senso proprio» e riporta una glossa del caposcuola al proposito «*ius enim non scriptum singule civitatis proprie non est*» (gl. irneriana *consuetudine* in Dig. 1, 3, 32, ed. Besta, *L'opera d'Irnerio*, Torino, 1896, I, p. 7; si allude alla glossa pubblicata dal Savigny [*Gesch. des röm. Rechts im M. A.* 2, IV, p. 459, trad. it. Bollati, III, p. 371: «loquitur hec *lex secundum sua tempora, quibus populus habebat potestatem condendi leges, ideo tacito consensu omnium per consuetudinem abrogabantur. Sed quia hodie potestas translata est in imperatorem, nihil faceret desuetudo populi*]; da ultimo Pio, «Considerazioni sulla *lex regia de imperio* (secoli XI-XIII)», 573 L'A. richiama i tre punti del *Corpus iuris civilis* che riportano il medesimo principio e lo sottopone ad accuratissima analisi relativa alla diffusione e utilizzazione della *lex regia* in epoca medievale a partire dal X-XI secolo.

47 Per una informazione sintetica sul tema si veda Cortese, *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, spec. 258-259; L'interesse dei glossatori per «definire ed esaltare il potere normativo del principe al quale viene riconosciuta la funzione fondamentale di 'creare il diritto'» è ribadita da Pio, «Considerazioni sulla *lex regia de imperio* (secoli XI-XIII)», 587.

diplomatica è una evidenza: il fatto che del privilegio non esistano copie coeve, necessarie a proteggere un atto sostanziale per la vita cittadina contro eventuali rischi di dispersione, ingiuria del tempo e degli uomini, sembra costituirne la prova. Ne restava un unico testimone, informale, dal quale il notaio Ranieri, più tardi, trarrà la registrazione da affidare alla memoria del Registro Grosso.

L'ipotesi che le richieste dei Bolognesi, presentate all'imperatore accampato a Governolo, non siano state accolte dal sovrano e che i *petitores* se ne siano ritornati in città con quell'«abbozzo di diploma» nel quale avevano elencato i loro *desiderata* sembra a nostro avviso la più fondata.⁴⁸

Non facile, piuttosto, determinare chi o che cosa possa aver impedito il successo della spedizione, se l'opposizione dei *domini* territoriali che nelle richieste avanzate dai *cives* vedevano un chiaro ridimensionamento dei poteri, certo non legittimi ma così ampiamente esercitati, per consuetudine, nel *Regnum*; la pressione esterna della chiesa cittadina, di fatto del tutto assente nel disegno progettuale dei *petitores* o piuttosto un accidentale e inatteso intralcio della diplomazia curiale lungo il tradizionale iter di perfezionamento dell'atto. Dare una risposta non è possibile né, ad onor del vero, essenziale.

Certo la carta rientrò a Bologna dove, visto il suo carattere non ufficiale, probabilmente non fu mai esemplata. Intanto, prima che andasse dispersa, il governo cittadino decise di raccogliere in un *liber iurium* le attestazioni dei diritti patrimoniali e giurisdizionali del comune, e ad apertura fu posta la trascrizione del «diploma» imperiale, affidata alla mano di Ranieri da Perugia. Siamo nella terza decade del XIII secolo e qui inizia un'altra storia per il privilegio enriciano, l'unica storia documentabile.

Rimane da dire qualcosa sul termine *concives*, da più parti elevato ad emblema dell'atto, sul quale poggia una gran parte della costruzione storiografica bolognese che lo ha letto in un'ottica strettamente filocomunale, a sostegno dell'esistenza di un *corpus* indirettamente, e di fatto, legittimato dal sovrano.⁴⁹

I diplomi enriciani di privilegio alle città, precedenti e contemporanei al nostro, nel rivolgersi ai destinatari presentano l'evidenza del termine *cives* alternato a quello di *concives* - spesso nello stesso documento si trovano entrambi-; in altre occasioni si legge *christianus populus*, *consortes* o *civitatis incolli*, espressioni di cui non è facile cogliere il valore lessicale in rapporto alle differenti realtà cui si rivolgono. È stato più volte sostenuto che i testi dei diplomi di Enrico V ricalcano nella struttura e nel linguaggio lo schema e le formule già utilizzate dal padre: dunque, dal momento che il lemma *concivis* compare già nei testi di Enrico IV sembra opportuno non dovergli attribuire un valore lessicale specifico che ne mistificherebbe il

⁴⁸ Dello stesso avviso Hartmann, *Heinrich V*, 260-209.

⁴⁹ «Il carattere innovatorio del privilegio è nel termine *concives* che indica la implicita approvazione dell'imperatore alla costituzione di un corpus avvalorata dal modo di suddivisione dei proventi delle pene che fa supporre l'esistenza di un organo amministrativo permanente espressione di una *universitas*» Rabotti, «Note sull'ordinamento costituzionale del comune di Bologna dalle origini alla prima lega lombarda» Quanto al termine specifico, che appare usato a proposito della suddivisione della sanzione pecuniaria tra le casse imperiali e i *concives*, ritengo una forzatura immaginarvi una gestione di una cassa pubblica esprimendo quel passo niente più che una formula tralazia presente in tutti gli atti di questo tipo.

significato, precorrendo uno sviluppo istituzionale che all'epoca degli atti i destinatari ancora non hanno raggiunto.⁵⁰ Valga qualche esempio sulla base della lettura delle fonti che presentano caratteristiche simili al diploma bolognese.

Enrico IV concede il perdono ai *Lucenses*, definendoli *concives* con un atto risalente al 1081.⁵¹ A Lucca alcuni *consules* sono presenti nel 1119, riuniti in una sorta di assemblea ma ancora subordinati al vescovo locale: di fatto la città si svincolerà dal potere ecclesiastico gradualmente, per raggiungere l'istituzionalizzazione del comune intorno alla metà del XII secolo.

Per gli anni relativi al *focus* della nostra ricerca, lo stesso termine *concives* è usato da Enrico V nel 1111, in risposta alle preghiere del senato e del popolo di Roma: ma il caso dell'*Urbs* è tra quelli esemplari di un fenomeno precoce di comune. Nella città papale sono testimoniate congregazioni informali contro Pasquale II: in un documento del 1118 si parla di cittadini riuniti in una *moltitudo* e verso la fine degli anni '20 la collettività cittadina agisce autonomamente rispetto al pontefice fino a sostituirsi a lui nella concessione di privilegi. Nel 1143 il *populus* romano si ribellerà definitivamente a Innocenzo II e, con una creazione del tutto deliberata, istituirà un comune collocato sul Campidoglio, chiamato «senato» ad indicare la collettività dei capi della città.⁵²

Ancora un diploma di Enrico V, del 1114, è rivolto ai *conciuibus* della *Wormaciensis urbis*, ma il privilegio non risulta del tutto attendibile agli editori tedeschi lo definiscono «Unecht», falso.⁵³ Infine, il caso peculiare di Pisa. La città considera atto fondativo dell'istituzione comunale il diploma di Enrico IV del 1081:⁵⁴ il sovrano concede ai Pisani - cui si rivolge come ai *civibus* - ampi privilegi commerciali, conferma loro le consuetudini e riconosce la presenza di una collettività, facendo ipotizzare l'esistenza di un nucleo strutturato e "istituzionalizzato". Il passaggio del dispositivo, però, è inficiato dal dubbio che si tratti di una interpolazione e quindi perde gran parte del suo significato: peraltro è risaputo che i consoli a Pisa fanno la loro comparsa solo nel 1109 agendo a nome della *universitas*; successivamente, e gradualmente, prenderanno a gestire le questioni collettive come la guerra e la giustizia.

Alla stessa città di Pisa nel 1116 Enrico V concede un diploma che offre alcuni interessanti elementi di riflessione. Le richieste rivolte al sovrano sono formulate da un esiguo numero di rappresentanti, tutti membri di famiglie cittadine di spicco di cui si sottolinea la *nobilitas* e la sapienza: tra questi si rilevano un *Petrum consulem* e un *Tiapaldum iurisconsultum* che a nome «suorumque *conciivium* protulisse petitionem». ⁵⁵ Il quadro è indicativo di un processo che, sulla base anche di altri elementi noti, lentamente porterà ad una trasformazione nel segno di un autogoverno comunale.⁵⁶

Ora, proprio l'esempio pisano, non tralasciando la coincidente presenza del termine *concives*, ci permette di poter affermare che la

⁵⁰ Uno studio attento delle diverse realtà cittadine italiane dei secoli XI e XII è stato affrontato dal recente lavoro di Wickham, *Sonnambuli* non del tutto condiviso dagli autori nostrani.

⁵¹ MGH, *Enrico IV*, doc. 334.

⁵² Secondo Wickham, *Sonnambuli* il caso di Roma è esemplare di un fenomeno di non sonnambulismo, ed è la prova del sorgere precoce dell'istituto comunale.

⁵³ MGH, *Enrico V*, doc. 138.

⁵⁴ MGH, *Enrico IV*, doc. 336.

⁵⁵ MGH, *Enrico V*, doc. 189.

⁵⁶ Wickham, *Sonnambuli*, 113.

procedura di formulazione e il contenuto del documento bolognese si allineano a quelli delle altre città del *Regnum*: un gruppo di cittadini di spicco, capeggiati da esperti di diritto, rivolge all'imperatore richieste che sono comuni anche ad altre realtà cittadine, evidentemente seguendo ciascuno un progetto di aspirazione all'autogestione della vita civile organizzata, in un momento che reputano loro favorevole, data la « situazione di grave instabilità » del Regno.⁵⁷

Concludendo, ci si sente di affermare, in sintesi, che l'atto enriciano non conferisce alcuna concessione di carattere politico alla città: tuttavia esso ha offerto un'opportunità per «sostenere [...] ovviamente in un'ottica comunale, che l'imperatore Enrico V aveva di fatto riconosciuto implicitamente anche gli organi e gli strumenti di governo della comunità - mai direttamente chiamati in causa nelle formule elaborate [...] dalla cancelleria imperiale».⁵⁸

Per di più, la *questio* sulla natura del privilegio imperiale è desolatamente senza soluzione. Non ci rimane quindi che guardare al documento per quello che è: considerato dalla storiografia tradizionale un diploma, ne rappresenta piuttosto un "abbozzo" al quale i Bolognesi avevano affidato le richieste di tutela dei loro beni e le loro aspirazioni, nell'ottica di un programmato processo evolutivo di gestione della città.

Il privilegio, verosimilmente mai ratificato dall'imperatore, ci lascia con un tema di discussione di ben altro tipo rispetto a quello della portata e del valore giuridico del termine *concives*, tanto enfatizzato in occasione della ricorrenza pluricentenaria. Il documento ci invita a riflettere sulla validità giuridica da attribuire a tale termine, data la natura non certa dell'atto pur se conservato esemplato nel Registro grosso, un cartulario ufficiale del comune di Bologna.⁵⁹

I cartulari, si sa, inizialmente considerati dalla storiografia «semplici raccoglitori di documenti [...] sono oggi guardati come una fonte interessante per il loro significato intrinseco [...] come il frutto di un intervento politico amministrativo legato a contesti e a fasi storiche ben precisi». Rappresentano all'analisi del diplomatista e dello storico contemporaneo «l'espressione del pensiero e della finalità di chi ha ordinato la raccolta. In questa ultima ottica, quindi i cartulari, soprattutto quelli nati in ambito comunale, cioè i *libri iurium*, in cui è più che mai evidente l'intento politico, [debbono essere] analizzati tenendo conto del loro legame con un determinato momento della storia cittadina».⁶⁰

⁵⁷ Wickham, 214 L'A. sottolinea come sviluppare i primi elementi di quello che divenne il comune fosse una reazione di difesa delle comunità cittadine nel lungo periodo di vuoto di potere che dagli anni della guerra civile, negli anni '80 e '90 del secolo XI, durò con poche brevi eccezioni fino al regno di Federico I.

⁵⁸ Ferrara, «Le cancellerie comunali», 151.

⁵⁹ Tamba, «Note per una diplomazia del Registro Grosso, il primo "liber iurium" bolognese», 133-48 il Registro grosso, è un cartulario, che «non si giova di formule di autenticazione né generali né parziali [...]. Non presenta intitolazione né proemio né narratio» o elementi che rinviano ad una apposita commissione che fosse alla base della compilazione ed espressione di un potere normativo con efficacia vincolante «ciò nonostante è una pubblicazione ufficiale» (pp. 1044-1046).

⁶⁰ Tura, «Il Registro Grosso e la memoria storica di Bologna», 86-87; Il corsivo tra parentesi è nostro. Le caratteristiche del Registro grosso, volutamente monumentale, e l'elaborazione di un tipo di scrittura peculiare da parte di Ranieri «attestano in modo immediato ed evidente il desiderio degli organi direttivi del comune bolognese di trasmettere anche tramite i documenti un'immagine di prestigio, di coscienza di sé e dei propri diritti, della capacità d'agire con forza vincolante nei confronti di tutti i cittadini»: si veda Tamba, «Il Comune di Bologna e la sua memoria ornata», 24.

Questo è il punto. I documenti raccolti nel *carthularium* bolognese attestano dunque, nelle intenzioni dell'ente che promuove la compilazione, la legittimità dell'autonomia cittadina e una potente coscienza civica. Porre i due documenti enriciani in apertura del Registro grosso è emblematico proprio di queste certezze: a quegli atti viene attribuito dal governo cittadino il ruolo simbolico e fondante di una autonomia comunale concessa con privilegio imperiale molto prima della Pace di Costanza.

Questa la costruzione ideale realizzata dal comune di Bologna nelle prime decadi del secolo XIII: quello che qui rileva all'attenzione dello studioso contemporaneo però è il tema che riguarda, nello specifico, il valore giuridico degli atti trascritti nel cartulario, nel quale essi conservano il proprio valore primitivo, né la raccolta, per quanto promossa da un'istituzione legittima, può conferire giuridicità ad un atto che ne è originariamente privo.⁶¹

Bibliografia

Adalbertus Samaritanus. *Praecepta Dictaminum*. A cura di Schmale Franz-Josef. MGH - Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters, III Band. Weimar: HBN, 1961.

Bresslau, Harry. *Manuale di diplomatica per la Germania e l'Italia*. Tradotto da A. M. Voci-Roth. Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Sussidi 10. Roma: Ministero dei Beni e Attività Culturali, 1998.

Capitani, Ovidio. «Adalberto di Samaria». In *Dizionario Biografico degli Italiani*, 218, 1960.

Cencetti, Giorgio. «Note di diplomatica vescovile bolognese dei secoli XI-XIII». In *Scritti di paleografia e diplomatica in onore di Vincenzo Federici*, 159-223. Firenze: Olschki, 1945.

Cortese, Ennio. «Agli albori del concetto di Diritto comune in Italia (sec. XII-XIII)». In *El dret comú i Catalunya. Actes del VIII Simposi Internacional, 29-30 de maig de 1998*, 173-95. Barcellona: Fundació Noguera, Associació «Jaume de Montjuïc», 1999.

— — —. «Alle origini della scuola di Bologna». *Rivista internazionale di diritto comune* 14 (1993): 7-49.

— — —. «La norma giuridica». *Ius nostrum* 6, fasc. 2 (1964-1962).

— — —. *Le grandi linee della storia giuridica medievale*. Roma: Il Cigno GG Edizioni, 2000.

Donizone. *Vita di Matilde di Canossa*. A cura di Vittorio Fumagalli. Tradotto da Paolo Golinelli. Milano: Jaca Book, 1987.

Duranti, Tommaso. «Introduzione». In *I libri iurium del comune di Bologna. Regesti*, a cura di Tommaso Durante e Anna Laura Trombetti Budriesi, I-XXII. Istituto per la storia di Bologna - Testi, Nuova serie 14. Bologna: Pliniana, 2010.

Ferrara, R. «Le cancellerie comunali». In *Le sedi della cultura nell'Emilia-Romagna, 2. L'età comunale*, 149-73. Milano: Silvana Editoriale, 1984.

Foschi, Paola. «Nuove considerazioni sulla rocca imperiale di Bologna». *Atti e Memorie della deputazione di storia patria per le province di Romagna* 66 (2016): 121-74.

Golinelli, Paolo. «Matilde ed Enrico V». In *I poteri dei Canossa. Da Reggio Emilia all'Europa. Atti del convegno internazionale di studi (Reggio Emilia-Carpinetti, 29-31 ottobre 1992)*, a cura di Paolo Golinelli, 455-71. Bologna: Pàtron, 1994.

Hartmann, Florian. *Heinrich V. im Diskurs bologneser Gelehrter, in Heinrich V. in seiner Zeit*. Weimar: Herausgegeben von G. Lubich, 2013.

⁶¹ Il problema riguarda il valore giuridico degli atti trascritti che non muta per volontà del compilatore perché pur se nei cartulari "si trascrivono documenti da conservarsi come titoli giuridici o per memoria storica [...] per utilità del destinatario [...], essendo libri di copie debbono essere trattati dalla critica diplomatica come le altre copie": sempre basilare Paoli, *Diplomatica*, 285.

— — —. «Il dictamen e i valori comunali nell'Italia di inizio XII secolo». In *Le dictamen dans tous ses états perspectives de recherchesur la théorie et la pratique de l'ars dictaminis (xie-xve siècles)*, a cura di Benoît Grévin e Anne-Marie Turcan-Verkerk, 45–59. Bibliothèque d'histoire culturelle du Moyen Âge 16. Turnhout: Brepols, 2015.

Hessel, Alfred. «Beiträge zu Bologneser Geschichtsquellen, II, Drei von Irnerius unterschriebene Privilegien Heinrichs V». *Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde* 31 (1906): 468–75.

— — —. *Storia della città di Bologna (1116-1280)*. Tradotto da Gina Fasoli. Bologna: Alfa, 1975.

Leicht, Pier Silverio. *Scritti vari di storia del diritto italiano*. Vol. 1. Milano: Giuffrè, 1943.

Loschiavo, Luca. «Irnerius and the imperial legislation, between Justinian and Henry V». *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis* 88 (2020): 367–91.

Metelli, Antonio. *Storia di Brisighella e della valle di Amone*. Faenza: Selbstver, 1869.

Morelli, G. «Tra diritto comune, normativa locale e dottrina. Lo status servile fino al Liber Paradisus». In *Il Liber Paradisus e le liberazioni collettive nel XIII secolo. Cento anni di studi (1906-2008)*, a cura di Armando Antonelli e Massimo Giansante, 285–349. Venezia: Marsilio, 2008.

Morelli, Giovanna. «Ancora su Irnerio». In *Bologna 1116-1327. Due secoli di autonomia comunale*, a cura di Massimo Giansante e Diana Tura, 35–82. I quaderni del chiostro 8. Bologna, 2020.

Muratori, Ludovico Antonio. *Antiquitates italicæ mediæ ævi*. Vol. 1. Milano: ex typographia Societatis Palatinae in regia curia, 1738.

Nicolaj, Giovanna. «Documenti e libri legales a Ravenna. Rilettura di un mosaico leggendario». In *Ravenna da capitale imperiale a capitale esarcale. Atti del XVII congresso internazionale di studio sull'alto medioevo (Ravenna, 6-12 giugno 2004)*, 761–800. Spoleto: CISAM, 2005.

— — —. «Fratture e continuità nella documentazione fra tardo antico e alto medioevo. Preliminari di diplomatica e questioni di metodo». In *Storie di documenti, storie di libri: quarant'anni di studi, ricerche e vagabondaggi nell'età antica e medievale*, a cura di Cristina Mantegna, 83–89. Zurigo: Urs Graf Verlag, 2013.

— — —. «“Originale, authenticum, publicum”: una sciarada per il documento diplomatico». In *Charters, Cartularies, and Archives: The Preservations and Transmission of Documents in the Medieval West. Proceedings of a colloquium of the commission internationale de diplomatique (Princeton and New York, 16-18 Septembre 1999)*, a cura di Adam J. Kosto e Anders Winroth, 8–21. Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 2002.

Padovani, Andrea. «Alle origini dell'università di Bologna. L'insegnamento di Irnerio». *Bulletin of medieval canon law* 33 (2016): 13–25.

Paoli, Cesare. *Diplomatica*. Rist. anast. Firenze 1987. Firenze, 1942.

Pio, Berardo. «Considerazioni sulla *lex regia de imperio* (secoli XI-XIII)». In *Scritti di storia medievale offerti a Maria Consiglia De Matteis*, a cura di Berardo Pio, 573–99. Uomini e mondi medievali 27. Spoleto: CISAM, 2011.

Rabotti, Giuseppe. «Note sull'ordinamento costituzionale del comune di Bologna dalle origini alla prima lega lombarda». *Atti e memorie della deputazione di storia patria per le province di Romagna* n.s. 9 (1958 1957): 51–89.

Rinaldi, Rossella. «Matilde, Canossani e città». In *Bologna 1116-1327. Due secoli di autonomia comunale*, a cura di Massimo Giansante e Diana Tura, 15–34. I quaderni del chiostro 8. Bologna, 2020.

— — —. «Tracce di Matilde a Bologna. Tra mito, velleità apologetiche e verità storiche». In *Tra le carte di famiglia. Studi e testi canossiani*, a cura di Rossella Rinaldi, 279–311. Bologna, 2003.

Rinaldi, Rossella, e Carla Villani, a c. di. *Le carte del Monastero di S. Stefano di Bologna e di S. Bartolomeo di Musiano, 1001-1125*. Vol. 1. Italia benedettina. Studi doc.st. monastica. Cesena: Centro Storico Benedettino Italiano, 1984.

Rossi, Giovanni. «Retorica e diritto nelle opere dei Glossatori civilisti: i proemi allegorici». *Historia et ius* 13 (2018): 1–23.

- Roversi Monaco, Francesca. «Il 'circolo' giuridico di Matilde da Bonzone a Irnerio». In *Storia di Bologna. Bologna nel Medioevo*, a cura di Ovidio Capitani, Vol. 2. Bologna: Bononia University Press, 2007.
- Simeoni, Luigi. «Bologna e la politica italiana di Enrico V». *Atti e memorie della regia deputazione di storia patria per l'Emilia e la Romagna* 2 (1937 1936): 147-66.
- Spagnesi, Enrico. *Wernerius bononiensis iudex. La figura storica d'Irnerio*. Firenze: Olschki, 1970.
- Tamba, Giorgio. «Il Comune di Bologna e la sua memoria ornata». In *Haec sunt statuta. Le corporazioni medievali nelle miniature bolognesi*, a cura di M. Medica, 23-30. Vignola: Franco Cosimo Panini, 1999.
- — —. «Note per una diplomatica del Registro Grosso, il primo "liber jurium" bolognese». In *Studi in memoria di Giovanni Cassandro*, 3:1033-48. Roma: Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 1991.
- — —. *Ranieri da Perugia nei suoi documenti di notaio (1212-1254)*. Documenti e studi. Deputazione di storia patria per le province di Romagna 42, 2018.
- Thiel, Matthias. *Studien zu den Urkunden Heinrichs V*. A cura di M. Hartmann, S. Ewerling, e A. C. Nierhoff. Studien und Texte 63. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2017.
- Tura, Diana. «Il Registro Grosso e la memoria storica di Bologna». In *Bologna 1116-1327. Due secoli di autonomia comunale*, a cura di Massimo Giansante e Diana Tura, 83-98. I quaderni del chiostro 8. Bologna, s.d.
- Wickham, Chris. *Sonnambuli verso un nuovo mondo. L'affermazione dei comuni italiani nel XII secolo*. Roma: Viella, 2017.
- — —. «Sulle origini del comune di Bologna». *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo* 119 (2017): 209-37.